



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione presso l'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente
Ordinanza

nel procedimento penale a carico di
Beneventano Giuseppe Luigi, fu Saverio, di anni 68, da Carlentini,
Senatore del Regno.

Beneventano Francesco, di Giuseppe Luigi, di anni 44, da Lentini.

Beneventano Benedetto, di Giuseppe Luigi, di anni 43, da Lentini.

Geronimo Lucrègia, fu Vincenzo, di anni 42, da Lentini, moglie
di Beneventano Francesco.

imputati

del delitto di maltrattamenti continuati in famiglia, a
senso degli articoli 391 primo capoverso e 79 del Cod. penale
Per autore in Lentini, da tempo improvvisato, e suoi al 14 feb-
braio 1909, con atti esecutori della medesima risoluzione,
usato maltrattamenti verso il loro rispettivo figlio e nipote
Giuseppe Luigi Beneventano junior.

Atteso che con la sua querela il giovane Beneventano
da una parte denuncia in genere le gravi e continue se-
vizie di cui si afferma vittima ad opera del padre, della

madre, dello zio e del nonno, e d'altra parte denuncia un fatto specifico, ed avrebbe precisamente determinato la presentazione della querela stessa, e che è così ivi da lui narrato:

„ Nel 14 febbraio 1909 l'esponente, insieme con la madre,
„ si recò a Lentini in casa del nonno. Trovandosi a col-
„ giare il fratellino di anni 12 (il beniamino di tutti i
„ suoi parenti) questi cominciò a scherzare ripetutamen-
„ te, toccando nel viso in segno di schiaffeggiare, l'espo-
„ nente, il quale lo pregò di smettere. Il beniamino, lui-
„ gi dall'accettare la profferenza, continuò a scherzare il
„ sottoscritto. Essendo arrivata una giunta rimproverata
„ del sottoscritto, la madre invase come una belva contro
„ di lui, lo schiaffeggiò ripetutamente e sonoramente, e come
„ ad avvertire il nonno e il cognato. E allora, tutti e
„ tre, nonno, zio e infine madre, si ammutano come tre bel-
„ le feroci sulla persona del sottoscritto, gli menano pugni
„ e calci, lo afferrano per i capelli, lo trascinano fin sul
„ l'uscio della porta dicendogli « va via da casa nostra »
„ e come un cane timido il sottoscritto, vestito e senza
„ mezzo alcuno poter fuggire onde liberarsi dall'ira brutale
„ delle tre belve »

Atteso che tale fatto sia ben diversamente rappresen-
ta dalle risultanze degli atti, specialmente per le concor-
di affermazioni dei querelati Francesco e Benedetto
Pomerutano e Lucrezia Germino, suffragate dalle depo-
sizioni dei testi Cusulo Filadelfo, Cacici Giacomo e
Pollara Salvatore, per le quali risultanze ciascuna
delle circostanze esposte dal querelante è rimasta esolu-
sa. Infatti non è vero che l'incidente ebbe origine
dagli scherzi petulanti del fratello minore; non è vero
che la madre abbia ripetutamente e sonoramente schiaf-
feggiato il figlio; non è vero che tutti e tre, nonno, zio
e madre abbiano, come belve, invaso sulla persona di
lui, dandogli pugni e calci, e non è vero infine che
egli fu afferrato per i capelli e trascinato sulla porta
di casa e del, per liberarsi dall'ira brutale delle tre

belva, donette fuggirono vestite, poiché risulta provato che invece andò via con il cappello ed il soprabito.

È vero soltanto che il giovane Bonaventuro, perché sgridato dalla madre, si permise di minacciarla di schiaffi: per cui accorse il nonno, al solo oggetto di correggerlo, gli disse un leggerissimo schiaffo, dicendogli: « Una volta che sei così illogico da alzare le mani contro tua madre, vattene da casa mia »

Rimane pertanto il solo schiaffo dato dal nonno al nipote nelle condizioni enunciate. È perché, in ordine a tali condizioni, non sia possibile il benché minimo dubbio, si tenga conto della stessa confessione del querelante, il quale, nella sua ultima dichiarazione, dopo di aver riconosciuto di essersi rappacificato con sua madre, soggiunge: « Non posso negare che nell'incidente da me riferito in ordine al fatto avvenuto nel 14. 18 febbraio, io, nella rabbia in cui mi trovavo, dissi a mia madre che avrei reagito anche contro di lei, appunto perché mi era madre »

Il bene un nonno che dà un schiaffo al nipote, perché costui ha minacciato di schiaffi la madre, non commette né un delitto di maltrattamenti, né altro reato qualsiasi: egli adoperò semplicemente un legittimo e lecito mezzo di correzione.

Nel fatto specifico quindi del 14 febbraio non si esclude, per qualsiasi responsabilità dei querelati, sia perché nei riguardi di Bonaventuro Francesco la querela stessa non lo investe; sia perché nei riguardi di Giovanni Incroci e Bonaventuro Benedetto è accertato che essi non commisero il fatto, né vi presero parte; sia perché nei riguardi del Senatore Bonaventuro il fatto non costituisce reato.

Atteso che anche l'altra imputazione generica delle continue e gravi servizie è risultata esclusa dalla compilata istruttoria. Ed in vero, a sostegno della denuncia il querelante adduce quindici testimonianze, che furono tutte esaminati e dei quali dieci sono assenti.

lutamente negativi. E portando tutta la lunga storia di barbarie inaudite, commesse dallo zio, dal nonno, dal padre e dalla madre e diuno del rispettivo nipote e figlio, rimane affidata alla coscienza di tre camerieri e di due cuscini, dei quali, poi, tre soli fanno il nome della madre del querelante, e nessuno fa il nome del padre, dello zio e del nonno. Non vale la pena di deputare queste cinque testi, moniarne. Esse non solamente sono contraddette dalle altre dieci, ma si contraddicono fra loro stesse, l'una con l'altra.

Del resto lo stesso querelante non ha potuto indicare altro fatto determinato e controllabile, se non quello del 14 febbraio, il quale intanto è rimasto escluso. Esposi nel giudizio civile, per somministrazioni di alimenti, si è inteso attestare, merco una dichiarazione stragiudiziale del dottor Luigi Sagone. Ad altra volta il giovane Benvenuto sarebbe rimasto vittima delle violenze del padre, se a tempo non fosse soccorso a salvarlo il sacerdote Franco Parone. Ma la dichiarazione di castui, raccolta in atti, e il confronto col Sagone chiariscono ben altri, menti l'incidente, che si riduce anche questa volta alle proporzioni di una giusta riprensione del padre verso il figliuolo.

E dall'altra parte lo stesso Sagone così depose:

- Ricordo che il Benvenuto si lamentava che la famiglia lo lasciasse senza soldi, in modo che egli non poteva neppure offrire un gelato ad un amico.
- che gli si impediva di andare al teatro, mentre egli lo avrebbe tanto desiderato, e che non voleva sopportare le spese che doveva fare per acquisto di libri.
- Ineste erano le lagnanze che il giovane mi faceva: egli però non ha mai accennato a maltrattamenti ed a servizi che i suoi parenti gli avessero usati.

Attepolle per contrario dagli atti si rileva quanta
affezione e quante premure avevano i parenti del giova-
no per lui, appunto per le sue disgraziate condizioni fi-
siche, e come, per secondare la sua inclinazione allo
studio delle matematiche, lo hanno sempre provveduto di
tutti i libri necessari, e che quando egli risolveva da so-
lo un problema, messo pubblicamente a concorso, fu
una gioia per la famiglia, ed il nome in quella
occasione gli regalò un cavallo di valore.

Ma la ragione di tanta accecata del giovane Bene,
venturo contro i suoi parenti sta in questo: « Tra
le cure di cui la famiglia lo ha sempre circondato,
egli fu per tre volte, prima nel 1903, e poi di nuovo
nell'luglio e nell'ottobre 1907, accompagnato e tratte-
nuto a Roma, per una speciale cura nell'istituto Fi-
sioterapico. Malauguratamente nel 1907 egli ebbe oc-
casione di conoscere colà una signorina, cognata del
Prof. Germano già suo istitutore, della quale si invaghi-
ò, segno che divisò di prenderla in moglie. La fami-
glia, ebbe le sue buone ragioni, specie per le disgraziate
condizioni fisiche del giovane, per opporsi a cotesto suo
diminamento, e da questo incidente ebbe origine quella
che egli stesso, scrivendo alla famiglia, definiva la
grande battaglia col nome.

Così l'incidente del 1° febbraio, non fu che l'occasio-
ne da lui colta, come egli stesso confessava al testi-
monio Prof. Cacici, per porre in atto il suo proposito
di sottrarsi alla disciplina della famiglia e di potersi
regolare a proprio capriccio. Infatti i testimoni, tutti
ad una voce, esprimono le loro meraviglie del muta-
mento del giovane verso i suoi parenti e ne attribui-
no la spiegazione appunto a quella passione che ora,
mai lo dominava e nella quale la famiglia giusta-
mente lo contrastava.

Attepolle pertanto l'unico fatto, a cui si riduce il
risultato della istruttoria, non ha alcun carattere di
reato e deve di conseguenza dichiarare non luogo

a procedere in favore di tutti gli imputati.

Per questi motivi

Visti gli art. 14 del regolamento giud. del Senato e 2°
del Cod. di Proc. Penale

Sulle conformi conclusioni del P. P. P.

Si dichiara non farsi luogo a procedimento penale
contro tutti gli imputati per inesistenza di reato.

Così deciso in Roma il 14 Dicembre 1909. —

A. B. Rattazzi

Cons. Astengo

Cavalcioni

Casale

Petracca

Falcone

Cavapolo

„ Rattazzi

„ C. Astengo

„ Cavalcioni

„ Casale

„ Petracca

„ Falcone

„ Cavapolo

Giustina Cane